

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 – art. 1 commi 12bis/12quater, L. n. 148 del 14.9.2011)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 23.11.2011

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	3
ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	3
ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	3
ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE TERRITORIO	4
TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	4
ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	4
ART. 5 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	4
ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO.....	4
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	4
ART. 7 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	4
ART. 8 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	5
ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE.....	5
ART. 10 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	5
ART. 11 – TERMINI	6
ART. 12 – OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI TRIBUTARI	6
ART. 13 – LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO..	6
TITOLO IV – NORME FINALI.....	6
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE	6

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Cernusco Sul Naviglio in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, Il Consiglio Tributario.

2. Esso coadiuva la Giunta Municipale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributiva e il lavoro sommerso.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative ai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al competente ufficio tributi del Comune che provvederà, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.

3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite l'ufficio tributi del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. Al Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- a) Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- b) Individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario è composto da sei membri, tra cui un Presidente.
2. I sei membri, scelti tra i dipendenti comunali, sono nominati con decreto del Sindaco e sono:
 - il Responsabile del Servizio Tributi, che assume la carica di Presidente
 - il Comandante della Polizia Locale
 - il Responsabile del Servizio Anagrafe
 - il Responsabile del Servizio Commercio
 - il Responsabile del Servizio Edilizia
 - il Responsabile del Servizio Urbanistica/Catasto
3. La carica di consigliere tributario non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo di qualsiasi natura.

ART. 5 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio tributario vengono svolte dal Responsabile servizio tributi, così come nominato dal Sindaco con apposito decreto.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune nominato dal Presidente del Consiglio Tributario.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 7 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesa la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

ART. 8 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
2. Possono, invece, assistervi, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore da lui delegato ed il Direttore dell'area dove risulta inserito il servizio tributi o altro soggetto dallo stesso delegato.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica-Finanziaria o del Direttore dell'area dove risulta inserito il servizio tributi.
2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche al Sindaco e al Direttore dell'area dove risulta inserito il servizio tributi.
4. In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.
5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - riceve la convocazione del Consiglio comunale con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
3. Gli organi di collegamento sono:
 - per la Giunta, il Sindaco o l'Assessore delegato;
 - per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - per gli Uffici Comunali, Il Direttore dell'area dove risulta inserito il servizio tributi.

ART. 11 – TERMINI

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI TRIBUTARI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virt  del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potr  essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidit  della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

ART. 13 – LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente.

2. Per quanto disposto dall'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrer  in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutivit  della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.